

## RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONI: IPOTESI DI LAVORO

PROVINCE	EMENDAMENTO GOVERNO REG.LE AL DDL 1^ COMMISSIONE ARS	NOSTRA PROPOSTA
<p><b>Art. 13 Funzioni amministrative (1) (2)</b> <b>(integrato dall'art. 19, comma 13, della L.R. 19/2005)</b></p> <p><i>Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:</i></p> <p>1) servizi sociali e culturali:</p> <p>a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;</p> <p>b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; (3)</p> <p>c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonchè realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;</p> <p>d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonchè alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei</p>	<p>a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza</p> <p>b) Programmazione e sviluppo economico del territorio</p> <p>c) Pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato</p> <p>d) Controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed eventuale assunzione delle competenze e funzioni delle SRR</p> <p>e) Controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche ed eventuale assunzione delle funzioni e delle competenze degli ATO idrici</p> <p>f) Promozione sviluppo turistico e strutture ricettive, realizzazione opere e servizi complementari alle attività turistiche, ed eventuale assunzione delle funzioni e delle competenze dei Distretti Turistici</p> <p>g) Organizzazione e gestione dei servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante utilizzo delle istituzioni e strutture socio-scolastiche permanenti ed eventuale assunzione delle competenze dei Distretti Socio-Sanitari</p>	<p><b>OK AD EMENDAMENTI GOVERNO REGIONALE</b></p> <p><b>ULTERIORI PROPOSTE (SULLA BASE DELLA PREGRESSA ESPERIENZA):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SUAP ASSOCIATO</b></li> <li>- <b>UFFICIO UNICO PROGETTAZIONE</b></li> <li>- <b>POLO CATASTALE</b></li> <li>- <b>UFFICIO ESPROPRI</b></li> <li>- <b>CENTRALE UNICA COMMITTENZA</b></li> </ul> <p><b>ULTERIORI IPOTESI DI ALLARGAMENTO FUNZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SCUOLE (DIRIGENZE)</b></li> <li>- <b>.....altro.....</b></li> </ul>

*beni culturali ed ambientali;*

*e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;*

*2) sviluppo economico:*

*a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;*

*b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; (4)*

*c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;*

*d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;*

*3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:*

*a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;*

*b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;*

*c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;*

*d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;*

*e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;*

f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

**Art. 9 Programmazione economico-sociale**

*In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.*

*Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.*

**Art. 12 Pianificazione territoriale La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:**

1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;

2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

*Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.*

*In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.*